

## Risposta interpello n. 956-1757/2021 – Definizione di holding nel regime dei conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato

### Descrizione della fattispecie

- Un soggetto persona fisica («Istante») detiene una partecipazione del 25% in una società holding («Alfa») che detiene una partecipazione di controllo (71,73%) in una società operativa («Beta»), le cui azioni sono quotate nel mercato telematico AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- Beta, a sua volta, detiene una partecipazione di controllo in diverse società operative (italiane ed estere).
- L'Istante intende conferire il 25% di Alfa in una società unipersonale, usufruendo del regime di realizzo controllato previsto dall'art. 177, comma 2-*bis* del TUIR.
- L'Istante chiede se sia possibile considerare come percentuale soglia delle sub-partecipate delle holding possedute tramite una controllata quotata in Borsa, la minor percentuale delle quotate (2%).

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate

- L'Agenzia delle Entrate, in via preliminare, precisa che per la definizione di società «holding» valida ai fini dell'applicazione della disposizione dell'art. 177, comma 2-*bis*, non si devono applicare i criteri indicati nell'art. 162-*bis* del TUIR, ma occorre verificare, alla data di efficacia del conferimento, i valori correnti delle partecipazioni possedute dalla holding confrontandoli con il valore corrente complessivo di tale società.
- L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che la percentuale soglia deve essere individuata per ciascuna società a prescindere dal fatto che essa sia quotata o meno e anche se le sub-partecipate delle holding sono possedute interamente da parte di una società intermedia quotata in Borsa.